

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro, nella persona dell'avvocato Luciano Pallini,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero. 802/C R.G. anno 2003, vertente

TRA  
XXXXX

OPPONENTE

E  
Amministrazione Comunale di Catanzaro, in persona del Sindaco legale rappresentante pro  
tempore, non comparso

OPPOSTO

---

*Reperimento e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.*

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il XXXXX, XXXXX , proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento numero XXXXX, notificato per posta il 24 febbraio 2003, con sanzione amministrativa di € XXXXX, per violazione del Codice della Strada - articolo 158/13 – perché in via XXXXX di Catanzaro la moto targata XXXXX sostava avanti ai cassonetti dei rifiuti.

Deduceva l'opponente:

- a) la mancata indicazione dei motivi della non immediata contestazione;
- b) la genericità dell'accertamento per la sommaria indicazione della località in cui sarebbe avvenuta la violazione;
- c) l'incertezza tra le ipotesi della sosta e della fermata.

Chiedeva l'annullamento del verbale con vittoria di spese producendo documentazione fotografica.

L'Amministrazione Comunale di Catanzaro non si costituiva.

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

Tuttavia, in ottemperanza al decreto del XXXXX, depositava in Cancelleria il XXXXX una breve relazione della Polizia Municipale con allegata la copia della bolletta numero XXXXX riferita al verbale opposto.

Si trattava, in buona sostanza, di quel foglietto solitamente lasciato dal Vigili Urbani all'esterno della vettura, a disposizione di chiunque voglia asportarlo. ma non si sa come lasciato sulla moto del preteso contravventore.

Alla prima udienza fissata per il 10 giugno 2003, la causa, discussa dal solo opponente veniva senz'altro decisa con immediata lettura in udienza del dispositivo di questa sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva il Giudicante che il verbale di contravvenzione avverso il quale XXXXX è insorto, redatto con il mezzo meccanico - presumibilmente in base al contenuto della "bolletta numero XXXXX prodotta in giudizio dal Comune (ma della quale non risulta che il preteso contravventore abbia avuto in qualche modo notizia), presenta i seguenti profili di illegittimità:

---

*Reperimento e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.*

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

- 
- a) la via XXXXX di Catanzaro in esso indicata è lunga diverse centinaia di metri e su di essa sono presenti, come notorio e come evincesi dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti in almeno due punti. Conseguentemente, in difetto di più precise indicazioni e/o del numero civico corrispondente, non è dato conoscere il luogo esatto ove sarebbe stata commessa la violazione, concioè determinandosi grave pregiudizio del diritto di difesa dell'obbligato. Tale imprecisa indicazione nel corpo del verbale opposto del luogo ove è stata commessa l'infrazione costituisce sicuramente violazione dell'articolo 383 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
  - b) le giustificazioni addotte a sostegno della non immediata contestazione sono poste in via alternativa (... causa l'assenza del conducente e/o del trasgressore ovvero l'impossibilità di intimare al medesimo di fermarsi), tali da apparire del tutto equivoche ed assolutamente generiche prive di riferimenti specifici, idonee ad essere addotte (come sono effettivamente addotte) in tutti i casi in cui non si sia proceduto alla contestazione immediata. Poiché l'articolo 200 del vigente Codice della Strada prescrive che la contestazione deve essere contestuale all'accertamento dell'infrazione, siffatta contemporaneità ha un rilievo essenziale per la correttezza del provvedimento sanzionatorio, di modo che l'omissione della contestazione e la inconsistenza delle ragioni (articolo 384 del Regolamento di

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

Esecuzione del Codice della Strada) addotte a sostegno della affermata impossibilità, poste in equivoca alternatività, sostanziano violazione di legge e rendono illegittimo l'accertamento stesso.

Per tali palesi illegittimità, in accoglimento dell'opposizione, il verbale opposto deve essere annullato.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa numero 802/C R.G. 2003, così provvede, udito il solo ricorrente:

- o dichiara la contumacia del Comune di Catanzaro;
- o accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale opposto;
- o condanna l'Amministrazione Comunale di Catanzaro alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, liquidandole in € XXXXX.

---

*Reperimento e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.*

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

Così deciso in Catanzaro, addì 10 giugno 2003

Il Giudice di Pace (Avv. Luciano Pallini)

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro, nella persona dell'avvocato Ezio Antonio Riccelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 2440/C/2004 del R. G., vertente

TRA

XXXXX

OPPONENTE

E

Amministrazione Comunale di Catanzaro, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Magg. XXXXX della Polizia Municipale come da delega versata in atti

OPPOSTO

---

*Reperimento e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.*

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il XXXXX, XXXXX , proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale di Catanzaro numero XXXXX, notificato per posta il XXXXX, con sanzione amministrativa di € XXXXX, per violazione del Codice della Strada – articolo 7 – perché lasciava il proprio veicolo targato XXXXX in via XXXXX in sosta ove la stessa è vietata da apposita segnaletica.

Deduceva l'opponente, in violazione degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione nonché 24 della Carta Costituzionale:

- d) la mancata indicazione dei motivi della non immediata contestazione;
- e) la genericità dell'accertamento per la sommaria indicazione della località in cui sarebbe avvenuta la violazione.

Concludeva quindi per l'annullamento dell'opposto verbale.

Si costituiva l'Amministrazione Comunale di Catanzaro, in persona del Maggiore XXXXX della Polizia Municipale appositamente delegato, che depositava memoria di costituzione in data XXXXX.

---

*Reperimento e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.*



**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa all'udienza del XXXXX allorché il Giudicante decideva con lettura pubblica ed immediata del dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La mancata indicazione del luogo di commissione di una violazione nel relativo verbale di contestazione importa violazione degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione nonché 24 della Carta Costituzionale.

Le spese seguono la soccombenza.

**NULLITA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA**

***Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro***

***Sentenza del 10 giugno 2003***

***Estensore Pallini***

***Sentenza del 24 febbraio 2005***

***Estensore Riccelli***

Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa per mancata indicazione degli estremi della medesima è nullo in quanto violativo dei disposti degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) nonché 383 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 385/1992) quindi dispregiativo dell'articolo 24 della Carta Costituzionale consacrante il principio di difesa del soggetto presuntivamente trasgressore, praticamente privato dei mezzi di tutela delle proprie ragioni.

Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, l'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro – in persona di due magistrati diversi – ha annullato verbali di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale dello stesso capoluogo calabrese.

---

***P.Q.M.***

Il Giudice di Pace del Mandamento di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa numero 2440/C/2004, così provvede:

- o accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale opposto;
- o condanna l'Amministrazione Comunale di Catanzaro alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, liquidandole in € XXXXX.

Così deciso in Catanzaro, addì 24 febbraio 2005